



**REGOLAMENTO UNICO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI
A SOGGETTI TERZI**

**Adottato dal Coordinamento Istituzionale
con Deliberazione n. 4 del 28.01.2014**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I Comuni Ambito Territoriale N. 4 (in seguito definiti brevemente "Ambito"), attraverso il Comune capofila come previsto nella Convenzione di cui all'art. 30 del D. L.vo n. 267/2000, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - agire a sostegno della famiglia e della persona garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione;
 - favorire e sostenere, anche in questo settore, l'affermazione di regole e costi che reputino non ammissibili le offerte non coerenti con il costo del lavoro previsto dai CC.CC.N.L. di riferimento e dalle leggi in materia al fine di garantire un livello qualitativamente adeguato delle prestazioni sociali.
2. Salva l'ipotesi della forma di gestione diretta dei servizi sociali, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano altre soluzioni organizzative, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro quando sussistono:
 - a. **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
 - b. **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - c. **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi, insufficienza di mezzi e persone delle amministrazioni comunali).
3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
4. Nella esecuzione delle singole procedure di gara per i servizi da affidare particolare attenzione dovrà essere prestata per la salvaguardia occupazionale per il personale già impiegato nei singoli servizi.
5. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:
 - a. nel vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate "Linee Guida" ed "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione";
 - b. nel DPCM 30 marzo 2001 recante: "atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge n.328 dell'08.11.2000".
6. Il presente Regolamento Unico disciplina unicamente ed esattamente la procedura di "esternalizzazione" ovvero di gestione diretta dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 55 della L.R. n.19/2006, degli articoli 22 e 23 del relativo regolamento n. 4 del 18.01.2007, nonché dell'art. 4 del D.P.C.M. 30/03/2001;

7. Le norme del presente regolamento si applicano, altresì, ai contratti di fornitura di beni e di esecuzione di lavori.

ART. 2 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia di beni e servizi è consentito, in aggiunta ai servizi aventi specifiche caratteristiche organizzative (Servizio sociale professionale, Servizio di segretariato sociale, ecc.), solo allorché il loro valore non superi l'importo di € 40.000,00 esclusa IVA.
2. Il ricorso al sistema in economia è consentito anche nelle seguenti ipotesi:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c. acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d. eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
3. Per l'esecuzione di lavori in economia resta fermo quanto disposto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti e dagli articoli dal 173 al 177 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 05.10.2010, n. 207).

ART. 3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a. amministrazione diretta, allorché le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio, nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dal soggetto affidatario;
 - b. cottimo fiduciario, allorché le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse con esperienza nel settore.
La individuazione delle ditte da invitare può essere effettuata mediante invito pubblico a manifestare l'interesse a partecipare alla gara.
Nell'invitare le ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime ditte.
3. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi (ex art. 334 del DPR 207/2010):
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Gli elementi di cui ai punti a), b), e), i) ed m), potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara, quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).

4. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data della lettera di invito.

4. Nella determinazione del prezzo da porre a base di gara, il Dirigente/Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ai fini, anche, della valutazione della congruità dei prezzi offerti dai concorrenti. La stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 207/2010, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. (art. 331 DPR 207/2010)

7. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 euro, con esclusione dell'IVA, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto previa adozione della determina a contrattare adeguatamente motivata.

8. Il procedimento di acquisto in economia di beni e servizi soggiace alla disciplina prevista dal coordinato disposto della Legge 94/2012 e n. 135/2012, nonché dell'articolo 328 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici) riferita, in particolare, alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ARTICOLO 4

NORME APPLICABILI ALLE PROCEDURE DI GARA

1. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal committente e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Per l'affidamento di servizi si osservano, in assenza di specifica disciplina del presente regolamento, le disposizioni del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163 e del relativo regolamento (DPR 207/2010). A tal fine si precisa che, per i settori ordinari, i "servizi sociali" in quanto inclusi nell'allegato IIB al citato D.LGS. 163/2006 (Codice dei Contratti), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della suddetta normativa sono soggetti esclusivamente alla disciplina prevista dagli articoli dall'art. 68 (specifiche tecniche) e dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento).

3. L'affidamento di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali oneri relativi a lavori di

installazione si osservano, in assenza di specifica disciplina del presente regolamento, le disposizioni del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163 e del relativo regolamento (DPR 207/2010).

ARTICOLO 5 PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI E DEI BANDI E TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE

1. Nel rispetto dei principi contemplati dalla *“Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (G.U.U.E. 01.08.2006, n. C 179)”*, gli avvisi ed i bandi di gara per l’affidamento dei servizi sociali sono pubblicati, indipendentemente dal valore del relativo contratto, negli albi pretori dei Comuni dell’Ambito ed inseriti nei rispettivi siti web.
2. Il termine per la ricezione delle offerte nelle **procedure aperte, sopra soglia**, non può essere inferiore a giorni quaranta decorrenti dalla pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune capofila o dalla spedizione della lettera di invito, se resi in disponibilità libera e completa degli atti e con bandi trasmessi per via informatica; il termine può ridursi da ventidue a ventinove giorni, in caso di preinformazione (comunicazione di preinformazione inviata alla GUUE almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando).
3. Il termine per la ricezione delle offerte nelle **procedure aperte, sotto soglia**, non può essere inferiore a giorni quindici decorrenti dagli inviti per la ricezione delle offerte.
3. Il termine per la ricezione delle offerte nelle **procedure ristrette, sopra soglia**, non può essere inferiore a giorni trentacinque decorrenti dalla pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune capofila o dalla spedizione della lettera di invito, se resi in disponibilità libera e completa gli atti di gara.
4. Il termine per la ricezione delle offerte nelle **procedure ristrette, sotto soglia**, non può essere inferiore a giorni dieci decorrenti dagli inviti per la ricezione delle offerte, se resi in disponibilità libera e completa gli atti di gara.
6. Il termine per la ricezione delle offerte nelle **procedure negoziate, sotto soglia**, non può essere inferiore a giorni dieci decorrenti dagli inviti per la ricezione delle offerte, se resi in disponibilità libera e completa gli atti di gara.
7. Gli avvisi ed i bandi di gara per la fornitura di beni e servizi sono pubblicati nel rispetto delle norme statali o comunitarie in relazione al loro valore contrattuale.

ART.6 SOGGETTI DELL’AFFIDAMENTO

1. Partecipano alla gestione dei servizi ed interventi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell’ambito dei servizi alla persona.
2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore:
 - a. gli organismi della cooperazione;
 - b. le cooperative sociali;
 - c. le imprese sociali;
 - d. le associazioni e gli enti di promozione sociale;
 - e. le fondazioni;
 - f. gli enti di patronato;
 - g. le organizzazioni di volontariato;
 - h. gli oratori, le parrocchie e le strutture similari delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione;
 - i. altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine possono essere sottoscritte apposite convenzioni.
5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, ex art. 55, comma 2 della LR n. 19/2006, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.
6. Per le motivazioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera c), il Coordinamento Istituzionale può riservare, con atto a contenuto generale, l'esecuzione di specifici servizi alle cooperative sociali o agli altri soggetti del terzo settore.
7. I contratti di fornitura dei beni o di esecuzione dei lavori sono stipulati con soggetti in possesso delle capacità tecniche, professionali ed economiche previste dalla normativa nazionale o comunitaria.
8. Nelle procedure ristrette o in quelle negoziate relative all'affidamento di servizi, forniture o lavori sono invitati tutti i candidati idonei che hanno presentato domanda di partecipazione.

ART.7 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. Il soggetto affidatario, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del D. Lvo n. 163/2006, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potrà ricorrere alle seguenti procedure:
 - a. **«procedure aperte»** sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
 - b. **«procedure ristrette»** sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal D. Lvo n. 163/2006;
 - c. **«dialogo competitivo»** è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
 - d. **«procedure negoziate»** sono le procedure in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata;
 - e. **«concorsi di progettazione»** sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
2. Il soggetto affidatario del servizio, indica nel bando di gara quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo trovano applicazione anche nei contratti per la fornitura di beni o per l'esecuzione di lavori.

ARTICOLO 8 RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

1. Nel rapporto tra l'Ambito Territoriale ed i soggetti del Terzo Settore, i quali presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicché l'ente committente, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre alle forme di aggiudicazione ad evidenza pubblica o negoziali (procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, dialogo competitivo) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

ARTICOLO 9 RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

1. Nel rapporto tra l'Ambito Territoriale ed i soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art. 6, comma 4 del presente regolamento e dalla legge n. 266/1991, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.

2. Nel rapporto con detti soggetti la convenzione è indicata, quale strumento, per l'Ambito, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.

3. L'Ente committente, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, tiene conto:

- della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
- dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
- dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare;
- del progetto proposto e/o delle varianti migliorative ed aggiuntive offerte;
- del costo proposto.

4. La selezione del soggetto con cui stipulare la convenzione è effettuata utilizzando i seguenti elementi di valutazione:

- a. esperienza nel campo della progettazione sociale in collaborazione con enti locali o a cura del solo soggetto proposto a coordinatore del servizio, a dimostrazione della capacità di operare in una dimensione di rete sociale;
- b. curriculum del coordinatore del servizio;
- c. formazione ed aggiornamento del personale coinvolto nella gestione del servizio, nel settore specifico o in materie attinenti, effettuata negli ultimi tre anni con l'indicazione della qualifica del personale interessato, la tipologia ed il numero delle ore di formazione ed aggiornamento;
- d. indicatori e strumenti per la verifica della qualità e dei risultati del servizio minimo da garantire;
- e. qualità della Carta dei servizi del soggetto candidato;
- f. proposta progettuale presentata;
- g. prezzo offerto complessivamente per il servizio;

Al soggetto che avrà proposto il prezzo più basso verranno attribuiti 25 punti.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento n. 4/2007, a parità di punteggio complessivo

finale l'aggiudicazione ha luogo in favore del concorrente in possesso della certificazione di qualità. Tale criterio è valido anche in presenza di raggruppamenti di imprese qualora almeno una risulti in possesso di tale certificazione; la preferenza è comunque assegnata nel seguente ordine prioritario:

- a. concorrente singolo o raggruppamento i cui associati siano tutti in possesso della certificazione;
- b. raggruppamento con numero maggiore di associati in possesso della certificazione;
- c. rinnovo più recente della certificazione.

I punteggi riferiti agli elementi di natura qualitativa di cui alle precedenti lettere da a) a f) nonché quello riferito all'offerta economica di cui alla lettera g) debbono considerarsi solo come indirizzo e possono essere modificati in fase di redazione degli elaborati di gara sulla base delle esigenze dell'Ente appaltante all'atto dell'adozione della determina a contrattare. Ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del regolamento n. 4/2007, il punteggio da attribuire all'offerta economica (fattore prezzo) non può comunque superare 40 punti su 100.

5. Nella convenzione sono specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART.10 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Ai fini della selezione dei soggetti, di cui al precedente articolo 8, ai quali affidare la gestione dei servizi sociali, si tiene conto, in aggiunta ai requisiti di ordine generale come stabiliti dalla normativa vigente (articolo 38 del d.lgs. 163/2006), dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica, così come previsti dall'articolo 22 del regolamento n. 4/2007 come modificato dal successivo regolamento n. 19/2008:
 - a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
 - c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
 - d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento.
2. In caso di appalto di valore o complessità di particolare rilievo, l'ente appaltante può prevedere negli elaborati di gara, ai fini dell'ammissione alla selezione, in aggiunta ai requisiti di cui al precedente comma 1, quello riferito all'esperienza nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni effettuata nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune capofila dell'Ambito.
3. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1, ove pertinenti in relazione alla natura giuridica e alle caratteristiche organizzative dei singoli componenti. I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla selezione, possono altresì ricorrere

all'istituto dell'avvalimento.

4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando o dalla lettera di invito per l'affidamento di servizi sociali è disposta dal responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, unicamente nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria mediante invito a depositare, entro dieci giorni, la documentazione relativa. Il mancato deposito nel termine assegnato della documentazione richiesta o la non conformità del contenuto di essa alle dichiarazioni prodotte comporta l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione e le segnalazioni previste dalle norme vigenti.
5. Per la partecipazione alle gare di fornitura di beni o di esecuzione di lavori si applicano le norme nazionali o comunitarie vigenti.

ARTICOLO 11 CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 23 del vigente regolamento n. 4/2007, ai fini della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, per l'esecuzione di servizi sociali è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso, restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. L.vo n. 163/20067, in cui la qualità riceve adeguata attenzione nella fase di valutazione secondo quanto previsto al comma 2 del citato articolo 23.

ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DELLA BASE DI GARA

Per la determinazione del prezzo da porre a base di gara il Dirigente/Responsabile del Servizio tiene conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio. In nessun caso il prezzo a base di gara, ovvero il prezzo proposto per l'avvio della procedura negoziale, può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti.

ARTICOLO 13 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, si procede, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi sociali, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati:

A. QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA:

Minimo Punti 15:

- a.1 Dotazione strumentale;
- a.2 Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- a.3 Capacità di attivazione delle risorse comunitarie territoriali;

- b. Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio;
- c.1 Capacità di contenimento del turn over degli operatori;
- c.2 Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti.

B. QUALITÀ DEL SERVIZIO:

Minimo Punti 35

- a.1 Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio;
- a.2 Capacità progettuale (metodologia d'intervento e descrizione delle tecniche operative per la realizzazione del servizio);
- a.3 Metodologia di lavoro di equipe e modalità di coordinamento e supervisione delle attività;
- a.4 Lavoro di rete e modalità di interazione tra le diverse attività previste.
- a.5 Professionalità degli operatori impegnati nel servizio;
- b.1 Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti;
- b.2 Varianti migliorative proposte;
- c.1 Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti)

C. QUALITÀ ECONOMICA:

Minimo Punti 10

- a. Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività;
- b. Elementi di innovazione nella rendicontazione finanziaria;

D. PREZZO

Max Punti 40

La valutazione dell'offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

$\sum n$ = sommatoria numero totali dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito ai requisiti

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

L'**attribuzione del punteggio** relativo a ciascuna offerta verrà quindi effettuata moltiplicando detti coefficienti per il punteggio massimo sopra indicato.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnico-qualitativa sarà corrispondente alla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun sub elemento di valutazione

Il bando di gara prevederà, con riferimento agli elementi di natura qualitativa, la **c.d. doppia riparametrazione** che ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e

quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta. Si attribuisce, così, alla migliore offerta tecnica, il punteggio massimo previsto (pari alla somma di tutti i punteggi massimi previsti per ciascun elemento) e, proporzionalmente, si determina il punteggio a tutte le altre.

L'applicazione di detto sistema di determinazione dei punteggi degli elementi di natura qualitativa comporta l'attribuzione dello stesso peso che viene dato al prezzo, mentre, senza la doppia riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dal D.P.R. n. 207/2010 (che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto) il prezzo peserebbe, di fatto, relativamente di più della qualità (cfr., in tal senso, anche la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011, le sentenze del Consiglio di Stato – Sez. V n. 3716/09 e Sez. VI n. 05754/2012).

Il coefficiente relativo **all'offerta prezzo** proposta da ogni concorrente, riferita al ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, sarà determinato mediante l'applicazione della formula seguente:

$$V(a) = \frac{Ra}{Rmax}$$

Dove:

V(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a), variabile tra zero e uno

Ra = percentuale di ribasso dell'offerta in esame (a)

Rmax = percentuale di ribasso dell'offerta migliore presentata in gara

I punteggi riferiti agli elementi di natura qualitativa di cui alle precedenti lettere A., B. e C., nonché quello riferito all'offerta economica di cui alla lettera D. debbono considerarsi solo come indirizzo e possono essere modificati in fase di redazione dei bandi di gara sulla base delle esigenze dell'Ente appaltante all'atto dell'adozione della determina a contrattare. L'articolazione degli elementi sopra elencati sono definiti nei singoli bandi di gara in rapporto alla specificità del servizio interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del regolamento n. 4/2007, il punteggio da attribuire all'offerta economica (fattore prezzo) non può comunque superare 40 punti su 100.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento n. 4/2007, a parità di punteggio complessivo finale l'aggiudicazione ha luogo in favore della del concorrente in possesso della certificazione di qualità. Tale criterio è valido anche in presenza di raggruppamenti di imprese qualora almeno una risulti in possesso di tale certificazione; la preferenza è, comunque assegnata nel seguente ordine prioritario:

- a. concorrente singolo o raggruppamento i cui associati siano tutti in possesso della certificazione;
- b. raggruppamento con numero maggiore di associati in possesso della certificazione;
- c. rinnovo più recente della certificazione.

In caso di **parità di punteggio** complessivo l'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnico-qualitativa.

ARTICOLO 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è responsabile unico di tutti i procedimenti di gara per l'affidamento all'esterno della esecuzione di servizi o lavori e per la fornitura di beni. E in sua

facoltà nominare responsabile unico del procedimento per le gare da aggiudicarsi con il sistema del prezzo più basso un componente dell'Ufficio di Piano o altro dipendente qualificato, esperto nella materia.

2. Il responsabile unico del procedimento cura tutti gli adempimenti connessi all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione, con esclusione della progettazione e direzione dell'esecuzione nei casi previsti dal successivo articolo 15.

ARTICOLO 15 PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

La progettazione e la direzione dell'esecuzione di contratti aventi ad oggetto lavori sono affidati a professionisti, in possesso delle necessarie qualificazioni, segnalati dagli Uffici tecnici dei Comuni dell'Ambito o a liberi professionisti. Ai professionisti incaricati spettano gli incentivi o i corrispettivi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le commissioni giudicatrici per l'affidamento dei servizi sociali in quanto aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero nel caso di adozione del sistema del dialogo competitivo, sono presiedute dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e sono composte, oltre che dal presidente, da almeno altri due componenti nominati dallo stesso Responsabile dell'Ufficio di Piano. Esse operano, a pena di nullità, con la presenza di tutti i componenti.

2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un componente dell'Ufficio di Piano, o, in caso di sua assenza, da un dipendente comunale, nominato dal Responsabile dell'Ufficio medesimo.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente comma 1 sono, altresì, competenti in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente e degli altri componenti, in luogo degli stessi sono formalmente nominati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano altrettanti soggetti di pari categoria. Almeno uno dei componenti la commissione deve essere in possesso di specifiche competenze tecniche nelle materie oggetto dell'appalto.

5. La fase relativa alla prequalificazione prevista nelle procedure ristrette va eseguita in seduta riservata dalla commissione con la presenza di tutti i componenti.

6. Le sedute di gara sono pubbliche con eccezione della fase di valutazione tecnica delle offerte, se ed in quanto prevista dal bando di gara e limitatamente alla parte eventualmente non esperibile mediante l'applicazione di mere formule matematiche.

Chiunque sia interessato alla gara può assistere alle sedute pubbliche. Aperte le offerte in sede di gara i componenti della commissione controfirmano le offerte unitamente agli eventuali testimoni.

7. Le determinazioni della commissione di gara sono assunte a maggioranza dei componenti.

8. Nel verbale di gara sono descritte dettagliatamente, con esatta sequenza cronologica, tutte le operazioni di svolgimento della gara.

8. Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i componenti della commissione, dal segretario e dagli eventuali testimoni e non ha valore di contratto.

9. Le commissioni giudicatrici per l'affidamento dei contratti di fornitura di beni o di esecuzione di lavori sono costituite in conformità alle norme nazionali o comunitarie vigenti. La presidenza di esse spetta in ogni caso al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

ART. 17 GARANZIE

1. Per partecipare alle gare, il bando di gara o la lettera d'invito alla gara prevedono espressamente che i concorrenti devono presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara in una delle forme previste dalla normativa vigente in materia.
2. L'aggiudicatario dovrà prestare, a prescindere dal valore del contratto, cauzione definitiva a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali. La misura, le modalità di prestazione e lo svincolo della cauzione definitiva è regolamentata dall'articolo 113 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006),.
3. Lo svincolo della cauzione provvisoria viene disposto dall'Ufficio di Piano entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione salvo che nei confronti della ditta aggiudicataria per la quale lo svincolo sarà disposto al momento della sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 18 PRESCRIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

I soggetti affidatari di servizi sociali sono tenuti ad eseguire in proprio tutte le attività oggetto di contratto. Sono, di conseguenza, vietati la cessione del contratto, con esclusione dei casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione ed altri eventi concernenti le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, ed il subappalto. I bandi e gli inviti di gara riportano tali divieti.

ARTICOLO 19 ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE

1. L'Ambito, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, può, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 19/2006 e dell'art. 24 del R.R. n. 4/2007, indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie (Dialogo competitivo. Rif. articolo n. 58 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 163/2006).
2. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione negli appositi albi regionali e nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
 - c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
 - d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
 - e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare, operative all'interno dell'impresa;
 - f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
 - g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

3. Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dagli specifici avvisi pubblici. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

4. L'Ambito, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:

a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa; b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;

c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;

d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ambito definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

ARTICOLO 20

CONVENZIONI PER IL CONCORSO ALLA ATTUAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI

1. L'Ambito, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definisce i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e ne dà informazione a mezzo di pubblico avviso con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali.

2. I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente si configurano come attività che non presentano elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, ovvero attività di tipo innovativo e sperimentale, per le quali si è resa necessaria una istruttoria pubblica per la coprogettazione. Si esclude pertanto la convenzione quale forma contrattuale da instaurarsi tra Comune e soggetto privato a seguito di gara d'appalto.

3. L'Ambito, per il tramite dell'Ufficio di Piano, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare; c) attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini ad esso; d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.

4. Nelle convenzioni dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ARTICOLO 21

CONCESSIONE DI SERVIZIO

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'Ambito

può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

2. La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.

3. La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata all'Ambito, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito, nel rispetto della normativa regionale vigente.

4. Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 19/06 e s.m.i., ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d'impresa, come indicati all'art. 5 comma 2, del presente regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;

c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;

d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;

e) presenza delle figure professionali, operative all'interno dell'impresa, previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;

f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;

g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

5. Per la individuazione del soggetto concessionario, l'Ambito utilizza una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, tra quelli indicati al comma 4 del presente articolo, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione. Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio, l'Ambito utilizza le indicazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.

ARTICOLO 22

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

1. Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale può acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal regolamento regionale.

2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano

interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento regionale. In particolare possono essere accreditati:

- a) strutture e servizi pubblici;
- b) enti e organismi a carattere non lucrativo;
- c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 23 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel regolamento regionale.

3. L'accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a regime nell'Ambito Territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

- erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
- partecipare all'istruttoria pubblica;
- entrare nell'elenco di Ambito territoriale dei soggetti per i quali l'Ambito possa erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto. L'accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetti terzi.

ARTICOLO 23 REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'art. 15, comma 2 del presente regolamento, dall'Ambito, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale, ove previsto dall'art. 53 della L.R. 19/2006;
- b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l'accreditamento; tale criterio non si applica per le strutture e i servizi introdotti per la prima volta dalla L.R. 19/2006, ovvero nel caso in cui gli stessi servizi risultavano assenti nell'Ambito;
- c) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- d) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo;
- e) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

2. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi:

- a) programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori;
- b) adozione della carta dei servizi, con l'indicazione delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;
- c) presenza operativa all'interno dell'impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- d) posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;

- e) posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;
 - f) turnover ridotto dei dipendenti: il turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno dell'ultimo triennio da attestare;
 - g) definizione precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le procedure di supervisione;
 - h) definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante l'adozione della cartella-utente.
3. L'Ambito, nell'attivare le procedure di accreditamento, può considerare, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto richiedente l'accreditamento anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa all'attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 24

PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

1. La procedura di accreditamento è attivata su istanza del soggetto interessato, da inoltrare all'Ambito territoriale competente, e comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento regionale. La procedura è conclusa con provvedimento dell'Ambito nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dell'istanza. In sede di prima applicazione, l'Ambito pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all'accreditamento. L'istanza è presentata dal soggetto interessato per ciascuna struttura della cui gestione risulta titolare, e per ciascuna tipologia di servizio erogato all'interno dell'Ambito territoriale in cui ricade la sede operativa del soggetto stesso.
2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma precedente.
3. L'Ambito territoriale trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia il provvedimento di accreditamento entro 15 giorni dalla adozione, ai fini della iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 54 della legge regionale e all'art. 31 del Regolamento Regionale n. 4/2007.
4. L'Ambito territoriale, con una cadenza almeno triennale e secondo le modalità che avrà definito con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale, svolge la verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento e ne comunica l'esito al competente Settore della Regione Puglia. La sussistenza della regolarità contributiva (DURC) è verificata in sede di eventuale liquidazione di competenze con cadenza almeno semestrale.
5. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dall'Ambito, a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui al precedente articolo.
6. Qualora nel corso del periodo che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, l'Ambito territoriale competente per l'accreditamento provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche.
7. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento.

8. L'Ambito Territoriale trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione i provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento.

9. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l'attivazione delle verifiche di cui al comma 6 del presente articolo

ARTICOLO 25 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte dell'Ufficio di Piano.

2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive sono stabiliti nei contratti tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore o nei capitolati d'oneri.

3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali hanno cadenza trimestrale.

4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, le verifiche ispettive suddette hanno cadenza semestrale.

5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile della esecuzione nominato dal Responsabile del procedimento.

6. Nei contratti di appalto e nelle convenzioni di affidamento dei servizi sociali è inserita, inoltre, apposita clausola per la implementazione, a cura e spese dell'affidatario, di procedure periodiche, annuali, per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti con riferimento alla qualità delle strutture e del servizio ricevuto, alla corrispondenza prezzo-servizio, al rapporto operatore-utenti e agli altri aspetti ritenuti rilevanti e da definirsi di volta in volta.

ARTICOLO 26 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, l'Ente committente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

ARTICOLO 27 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ARTICOLO 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'approvazione della deliberazione da parte del Consiglio comunale del comune capofila, come previsto dall'art. 8 della Convenzione della gestione associata

2. Esso è pubblicato all'albo pretorio anche degli altri Comuni dell'Ambito ed inserito nei rispettivi siti web.